

MOZIONE

Mozione sull'istituzione di una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

(1-00003) (11 aprile 2018)

BONINO, SEGRE, TONINELLI, GRASSO, BERNINI, DE PETRIS, MARCUCCI, NAPOLITANO, CENTINAIO, UNTERBERGER, BERTACCO, ALFIERI, ANGRISANI, BINETTI, BOLDRINI, BUCCARELLA, CASTALDI, CATTANEO, CIRINNA', COMINCINI, CONZATTI, DE FALCO, DE POLI, DI GIROLAMO, DI PIAZZA, DONNO, EVANGELISTA, GALLONE, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, L'ABBATE, LANIECE, LANZI, MAIORINO, MALLEGGNI, MALPEZZI, MASINI, MISIANI, MONTEVECCHI, MONTI, PACIFICO, PAPTATHEU, PARAGONE, PITTELLA, RAMPI, SICLARI, STEFANO, VANIN, MARINO, DURNWALDER, FATTORI. -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

la tutela dei diritti umani rappresenta uno degli elementi fondanti dell'ordinamento nazionale, configurandosi altresì quale patrimonio comune della comunità internazionale e dell'umanità nel suo insieme;

in tal senso, a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale gli Stati democratici hanno elaborato complessi sistemi istituzionali di tutela e promozione dei diritti, contribuendo a diffondere progressivamente la cultura e la consapevolezza necessarie al loro sviluppo nella complessa società contemporanea, che presenta continuamente nuove sfide sul piano della dignità della persona;

sul piano internazionale ed europeo i documenti e le convenzioni sottoscritti dal nostro Paese sono innumerevoli: su tutti, per quanto concerne gli strumenti giuridicamente non vincolanti, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, rispetto alla quale molte clausole sono divenute negli anni obbligatorie per gli Stati in quanto diritto internazionale consuetudinario. Veri e propri strumenti vincolanti sono invece la Convenzione sul genocidio del 1948, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione sui rifugiati del 1951, i due Patti delle Nazioni Unite del 1966 (sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali), la Convenzione contro la tortura del 1984;

anche sul piano europeo è possibile rintracciare due strumenti vincolanti per gli Stati: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della quale vigila la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ha il medesimo valore giuridico dei trattati fondativi;

l'articolo 2 della Carta costituzionale recita "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale": è evidente, dunque, come l'obiettivo dei padri costituenti fosse quello di garantire una tutela sostanziale e non soltanto formale sul piano diritti umani, definiti inviolabili, attraverso l'impegno delle istituzioni e delle altre formazioni sociali;

le Camere, costituendo gli organi di rappresentanza dei cittadini, rappresentano il luogo primario in cui tale tutela deve avere piena espressione;

il Senato ha da sempre mostrato particolare sensibilità e attenzione verso il tema dei diritti umani, attraverso la costituzione di Comitati e Commissioni specifici: si ricordano, in tal senso, il Comitato contro la pena di morte istituito nella XIII Legislatura e le Commissioni straordinarie per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV e nella XVI Legislatura, nonché l'istituzione di una Commissione speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani nella XV e nella XVII Legislatura, che hanno di volta in volta integrato l'operato degli organismi precedenti attraverso il contributo della società civile, delle associazioni, delle organizzazioni non governative e di numerosi esperti;

i temi principali sviluppati nel corso delle Legislature sono stati l'abolizione della pena di morte nel mondo, l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, la tutela dei diritti del fanciullo, le garanzie per chi si trovi privato delle libertà, la promozione e l'attuazione del diritto di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la lotta contro il razzismo, la xenofobia, la discriminazione delle minoranze ed il divieto di mutilazioni genitali femminili, a dimostrazione di come tale materia necessiti di un'attività estesa nel tempo, che sia altresì trasversale ed organica;

proprio attraverso la costante attenzione delle istituzioni verso i temi citati, nel 2007 l'Italia ha rappresentato uno degli Stati più fortemente promotori della moratoria contro la pena di morte approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, ripresa in più di un'occasione dalla medesima assemblea;

nelle ultime due Legislature il Senato ha avvertito l'esigenza di proseguire il lavoro delle Commissioni per i diritti umani, anche sulla base dei due cicli di revisione periodica universale (UPR) disposti dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU che hanno fotografato la situazione del nostro Paese nel 2010 e nel 2017;

particolare preoccupazione in tal senso desta la moltiplicazione esponenziale delle raccomandazioni pervenute all'Italia nel corso dell'UPR 2017, passate da 92 a 187: seppure possa essere interpretato quale segnale incoraggiante l'attenzione della comunità internazionale verso un sempre maggior numero di aspetti sul piano della tutela dei diritti umani, è evidente come il nostro Paese non sia considerato pienamente rispondente a tale necessità;

in particolare, si sottolinea come l'UPR 2017 abbia richiesto l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, come previsto dalla risoluzione ONU n. 48/134 del 1993 nel rispetto dei cosiddetti principi di Parigi: un organismo che, ancora oggi, non è presente nel nostro ordinamento;

sarebbe altresì in tal senso giunto il momento di costituire in Senato un organismo permanente, con l'obiettivo di mantenere elevato il monitoraggio e l'attività di indirizzo sui temi della promozione e della tutela dei diritti fondamentali della persona;

rilevata per tutti i suddetti motivi l'esigenza di istituire, anche in questa Legislatura, un organismo che rappresenti per il nostro Paese la volontà di difendere e sviluppare i diritti umani sia all'interno che al di fuori dei confini nazionali,

delibera di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituita da 25 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa, per lo svolgimento dei quali può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; a tal fine, la Commissione può effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento;

delibera inoltre di intraprendere l'*iter* di costituzione di una Commissione permanente per la tutela e l'affermazione dei diritti umani.